

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3168/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1988

che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1988

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, è prevista la concessione di un premio per compensare un'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3519/86<sup>(4)</sup>; che l'articolo 5, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di animali femmine della specie ovina di talune razze di montagna diversi dalle pecore che danno diritto al premio in determinate zone; che tali animali e tali zone sono definiti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984<sup>(5)</sup>, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87<sup>(6)</sup>;

considerando che, in applicazione del paragrafo 4 del predetto articolo e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine che si trovano nelle zone agricole svantaggiate, è opportuno compiere una stima della prevedibile perdita di reddito tenendo conto del prevedibile andamento dei prezzi di mercato;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua normale di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 kg peso carcassa; che, tuttavia, per la regione 5 la perdita di reddito deve essere diminuita della media ponderata dei

premi variabili effettivamente concessi e di quelli prevedibili per il resto della campagna 1988, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 6 del medesimo articolo; che anche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'importo del premio per capra è fissato all'80 % del premio per pecora; che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, anche l'importo del premio per gli animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio è stato fissato all'80 % del premio per pecora;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(7)</sup>;

considerando che stante l'attuale situazione del mercato comunitario è opportuno, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86<sup>(9)</sup>, che per la campagna 1988 l'acconto sia fissato al 50 % dell'importo del premio prevedibile stimato;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 l'acconto eventualmente versato nella regione 2 non viene versato nella regione 1; che tuttavia, alla luce dell'attuale situazione dei mercati nella regione 1, è opportuno autorizzare la Grecia e l'Italia a versare l'acconto sul premio in deroga al disposto del citato articolo 4, paragrafo 4;

considerando che per ragioni di bilancio è opportuno autorizzare il versamento di anticipi solo a partire dal 17 ottobre 1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1988 si constata una differenza per le seguenti regioni:

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.

<sup>(6)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23.

<sup>(7)</sup> GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

<sup>(8)</sup> GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

<sup>(9)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16.